

La presentazione delle impugnazioni penali secondo la riforma Cartabia

Avv. Emanuele M. Forner

Avv. Alessandro De Paoli

Premessa: il nuovo regime dei depositi / 1

Art. 111-*bis* c.p.p. - Deposito telematico

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis* [cioè in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici], in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo **esclusivamente** con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. (*omissis*)

Premessa: il nuovo regime dei depositi / 2

Art. 111-*bis* c.p.p. - Deposito telematico

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Effettività del deposito telematico – disposizioni transitorie / 1

Art. 87, comma 4, d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 [Ndr: da adottarsi **entro il 31/12/2023**], ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-*bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, **582, comma 1**, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Effettività del deposito telematico – disposizioni transitorie / 2

Art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, **111-bis**, *111-ter*, 122, comma *2-bis*, 172, commi *6-bis* e *6-ter*, *175-bis*, 386, comma *1-ter*, 483, comma *1-bis*, **582, comma 1-bis**, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 [definiti con decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023], ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

Effettività del deposito telematico – disposizioni transitorie / 3

Art. 87, comma 6, d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Art. 24 Dl 137/2020

COMMI 1 E SEGUENTI

Disciplina del deposito telematico
tramite portale (**PDP**)

Modalità esclusiva in relazione
alle tipologie di atti indicati

COMMI 4 E SEGUENTI

Disciplina del deposito telematico a
mezzo **PEC** per gli atti diversi

Modalità facoltativa ulteriore a quella
analogica

Art. 582 c.p.p. (prima e dopo la riforma) / 1

PREVIGENTE

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

CARTABIA

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis* nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 582 c.p.p. (prima e dopo la riforma) / 2

PREVIGENTE

CARTABIA

1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Art. 582 c.p.p. (prima e dopo la riforma) / 3

PREVIGENTE

2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

CARTABIA

ABROGATO

Art. 583 c.p.p. (prima e dopo la riforma)

PREVIGENTE

1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

CARTABIA

ABROGATO

Cosa accade dall'1 gennaio 2023 (salvo ripensamenti del legislatore)

- **Non è più possibile** presentare le impugnazioni tramite PEC (ex art. 24, **commi da 4** a 6-undecies, d.l. 137/2020).
- Le impugnazioni vanno presentate in formato analogico **esclusivamente nella cancelleria del giudice** che ha emesso il provvedimento impugnato.
- L'opposizione ex art. 461 c.p.p. resta depositabile nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui l'opponente si trova (in «deroga» alla previsione caducatoria del comma 2, art. 582 c.p.p.).

Quali atti è quindi possibile depositare telematicamente? (salvo modifiche)

- memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.;
- istanza di opposizione all'archiviazione (art. 410 c.p.p.)
- denuncia da parte di privati (art. 333 c.p.p.) e relativa procura speciale;
- querela di parte (art. 336 c.p.p.) e relativa procura speciale;
- nomina del difensore (artt. 96, 100 e 101 c.p.p.);
- dichiarazione di non accettazione o di rinuncia all'incarico da parte del difensore, nonché la revoca del mandato difensivo (art. 107 c.p.p.);

esclusivamente tramite il Portale PDP (art. 24, commi da 1 a 3, d.l. 137/2020)

APPELLO – Termini e comunicazioni nel procedimento in camera di consiglio

PREVIGENTE

(DL 137/20, art. 23 bis)

1. [omissis] fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in **camera di consiglio** senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. **Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni** [omissis]. **La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [omissis] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto**, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

4. **La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza** [omissis]. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

CARTABIA

Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

1. La corte provvede sull'appello in **camera di consiglio**. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. **Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.** [omissis]

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono **chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione** di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. [omissis]

RITO CASSAZIONE → ART. 611 c. 1 bis e 1 ter

APPELLO: cd. concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.)

Art 599 bis c.p.p.

Previsione di un **termine di decadenza di 15 giorni prima dell'udienza fissata** per il deposito dell'accordo tra le parti di accoglimento dei motivi d'appello con rinuncia agli altri.

Nell'ipotesi di procedimento in Camera di consiglio, se la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, fissa udienza partecipata.

In tale ipotesi il concordato può essere riproposto in udienza.

Regime intertemporale

**Art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
(disposizione transitoria)**

Le nuove previsioni di cui all'art. 598 bis c.p.p.(ma anche per quelle ex artt. 599 bis e 601 c.p.p.) si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16 c. 1 DL 228/21 → **31/12/2022**

Quid iuris per i giudizi in corso ?

Il criterio di riferimento può essere la *data dell'atto impugnato* (pertanto con applicabilità della nuova disciplina solo alle sentenze emesse a partire dall'1/01/2023) ?

Forma dell'IMPUGNAZIONE (art. 581, c. 1 ter e 1 quater c.p.p.)

Art. 581, comma 1 ter e 1 quater, c.p.p.

Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, **a pena di inammissibilità**, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza [...] è depositato, **a pena di inammissibilità**, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.

Art. 585 c. 1 bis c.p.p.

I termini di impugnazione sono aumentati di 15 gg. per l'imputato giudicato in assenza.

Regime intertemporale: Art. 89 c. 3 (disposizione transitoria) per cui tali previsioni si applicano per le sole *impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022)*